

**OGGETTO: P.708 – Autorizzazione risolutivamente condizionata –
Subappalto per le attività di “opere di demolizione”.
Operatore Economico Escavazioni Bosio Piero & C. S.a.s.
CIG 88571596D3 – CUP C41H15000090005**

Spett.le

Giuggia Costruzioni S.r.l.

PEC: amministrazione@pec.giuggia.com

(RTI Giuggia Costruzioni S.r.l./Fincosit S.r.l.)

RICHIAMATO il decreto n. 622 del 09.05.2017 con il quale l'Ing. Paola Roascio è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento del progetto n. 708 relativo alla realizzazione della “nuova viabilità comunale in fregio al centro commerciale Molo 8.44 e alle aree S16”;

VISTO il decreto n. 981 del 28.09.2021 con il quale è stata, tra l'altro, approvata la proposta di aggiudicazione del progetto definitivo n. 708 di cui al punto precedente, al RTI Giuggia costruzioni s.r.l. / Fincosit S.r.l. (progettista indicato Technital S.p.A.) e il decreto n. 1340 del 16.12.2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo n. 708 del dicembre 2021 per un importo complessivo di euro 13.252.481,24;

CONSIDERATO che il contratto per la realizzazione del progetto P. 708 sopra detto tra questa Autorità e l'Operatore Economico aggiudicatario risulta in fase di stipula;

VISTO il verbale di consegna parziale dei lavori in via d'urgenza prot. n. 39848 del 20.12.2021 con il quale Direttore dei Lavori, su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, ha proceduto con la consegna dei lavori all'operatore economico citato;

VISTA l'istanza di subappalto presentata dall'Operatore Economico Giuggia Costruzioni S.r.l. Rif. Cod. Commessa 21054, assunta a protocollo n. 39815 del 17.12.2021, con la quale è stata avanzata la richiesta di affidamento relativo alle prestazioni ricadenti nella categoria OS23 e riconducibili alla categoria OG 3 e nello specifico “opere di demolizione”, in capo all'operatore economico Escavazioni Bosio Piero & C. S.a.s. con sede legale in Marene (CN), Via Pascheretto n. 28, 12030 – C.F. e P. IVA 03322900048 per un importo complessivo di euro 21.300,00 comprensivo di euro 850,00 quali oneri di sicurezza;



RILEVATO che, l'istituto del subappalto viene normato ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e che la percentuale di lavorazioni subappaltabile è stata definita in misura inferiore al 50 per cento dell'importo contrattuale;

PRESO ATTO della comunicazione del Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Stefano Dalmasso, e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Dott. Ing. Umberto Siniscalco, Rif. 211/21/SD, assunta a protocollo centrale dell'Ente al n. 40732 del 24.12.2021, con la quale concedono, per quanto di competenza e ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, nonché per quanto riguarda le prestazioni, il trattamento economico ed i costi della sicurezza e manodopera, il nulla osta all'autorizzazione e richiesta all'affidamento in oggetto;

RILEVATO che, con riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, così come indicato all'art. 1.1-4 del Capitolato Speciale d'Appalto, la percentuale di lavorazioni subappaltabile definita nella misura del 50 per cento dell'importo del contratto, così come anche dichiarato nella quotazione presentata da codesto Operatore Economico, soggiace alle condizioni, ove applicabili, di cui all'art. 105 comma 4 lett. a), b), c) e d):

- 1) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- 2) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria (art. 83 D.lgs. 50/2016);
- 3) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti degli stessi ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- 4) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;

ed inoltre:

- 5) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 6) che il subappaltatore presenti la dichiarazione di cui all'art. 105 comma 18 del D.lgs. 50/2016;

7) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente;

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato alle condizioni, prescrizioni e nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che esaminata la documentazione prodotta dall'operatore economico proposto come subappaltatore se ne riscontra la regolarità formale in rispetto della normativa vigente;

RITENUTO pertanto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione al subappalto in quanto l'operatore economico proposto come subappaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, secondo le prescrizioni dal D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO, dunque, che per quanto occorre e necessario, lo Staff Settore Amministrativo - Ufficio Amministrazione Lavori Pubblici ha posto in essere le attività di verifica in merito ai requisiti di ordine generale e speciale prescritti ai sensi dell'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che lo Staff Settore Amministrativo provvederà all'emissione del nulla osta amministrativo all'esito positivo delle verifiche sopra indicate a scioglimento della condizione apposta alla presente autorizzazione;

CONSIDERATO che diversamente il Settore Amministrativo comunicherà al RUP l'eventuale esito negativo delle verifiche di legge sopra indicate, questo al fine di porre in essere la risoluzione dell'autorizzazione al subappalto in adempimento alla condizione risolutiva qui apposta;

CONSIDERATO che il pagamento in favore del subappaltatore proposto, qualora rientrante nella categoria di micro/piccola impresa, avverrà in ossequio a quanto disposto dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/16, fatto salvo l'invio di un'espressa clausola contrattuale di miglior favore, accettata anch'essa espressamente dal subappaltatore ed approvata da questa Autorità e che in assenza di tale nota si procederà come detto;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al più presto alla consegna delle lavorazioni oggetto di subappalto;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico di questa Autorità;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, questa risolutivamente condizionata all'esito positivo di parte delle verifiche, in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, in capo all'Operatore Economico Escavazioni Bosio Piero & C. S.a.s. - C.F. e P. IVA 03322900048 - per le attività di "opere di demolizione" per un importo totale di euro 21.300,00 comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad euro 850,00 ricadenti nella categoria a qualificazione non obbligatoria OS23 e riconducibili alla categoria prevalente OG3, quale ai fini della qualificazione;

Resta comunque ferma la sola ed unica responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'esecuzione dei lavori subappaltati nonché quant'altro previsto dall'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/16.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Paola Roascio)

